

## La proroga dello scudo fiscale-ter

*Gennaio 2010*

L'art. 1 del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 (c.d. "milleproroghe") ha riaperto la finestra temporale, chiusa al 15 dicembre scorso, per beneficiare dello scudo fiscale.

### **La nuova finestra temporale e le nuove aliquote**

Sarà possibile rimpatriare ovvero regolarizzare le attività detenute illecitamente all'estero, alla data del 31 dicembre 2008, entro il 30 aprile 2010.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 13-*bis* del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aumentata in base alla data di rimpatrio o regolarizzazione:

- 6% per le operazioni che saranno perfezionate entro il 28 febbraio;
- 7% per quelle portate a compimento nella successiva finestra, dal 1° marzo al 30 aprile 2010.

### **I nuovi accertamenti**

Il decreto "milleproroghe" raddoppia i termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria potrà effettuare gli accertamenti legati al possesso di redditi esteri.

In particolare, gli accertamenti basati sulla presunzione di illiceità degli investimenti e delle attività detenute all'estero poiché costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia (articolo 12, comma 2, d.l. 78/2009), nonché gli accertamenti delle violazioni alle

norme sul monitoraggio fiscale legate alla compilazione del quadro RW del modello Unico (articolo 4, commi da 1 a 3, DI 167/1990) potranno essere notificati:

- fino al termine dell'ottavo anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata ovvero,
- in caso di dichiarazione omessa, fino al termine del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

### **La sanatoria per i lavoratori dipendenti**

È stata inoltre concessa ai lavoratori dipendenti ed equiparati la possibilità di sanare, entro il 30 aprile 2010, l'omessa o incompleta presentazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero e lì detenute al 31 dicembre 2008.

La presente newsletter segue ed integra la precedente di luglio 2009.

\* \* \*

Il presente documento è una nota di studio; quanto ivi riportato non può essere utilizzato o interpretato quale parere riferito a una o più transazioni, adottato o comunque preso a riferimento da chiunque, ivi inclusi i consulenti legali, per qualsiasi scopo diverso

dalla analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto alla indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter – Italian Tax Department.

**Alessandro Mainardi**

[amainardi@orrick.com](mailto:amainardi@orrick.com)

**Giovanni Leoni**

[gleoni@orrick.com](mailto:gleoni@orrick.com)

**Luca Di Nunzio**

[ldinunzio@orrick.com](mailto:ldinunzio@orrick.com)

Orrick, Herrington & Sutcliffe  
[www.orrick.com](http://www.orrick.com)